

# *Comune di Castelbianco*

PROVINCIA DI SAVONA

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 9**

---

**OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). ESAME ED APPROVAZIONE.**

---

Nell'anno DUEMILAQUATTORDICI addì OTTO del mese di SETTEMBRE alle ore 20.00 nella sede Comunale, previa notifica degli inviti personali e relativo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale, vennero per oggi convocati in seduta PUBBLICA ed in convocazione STRAORDINARIA i seguenti componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE.

<b>NOMINATIVO</b>	<b>PRESENTE</b>	<b>ASSENTE</b>
SCOLA VALERIO	X	
MARINO FENOCCHIO	X	
RICCI MANUELA	X	
MASSIGLIA GABRIELLA	X	
TARAMASSO ANGELO	X	
CARAFFI MAURO	X	
RICCI CLAUDIO	X	
AURAME FRANCO	X	
CATANIA ALESSANDRO		X
SCELTI MATTEO		X
<b>TOTALE</b>	<b>8</b>	<b>2</b>

Presiede il Sig.: Scola Valerio - Sindaco

Partecipa alla seduta il Dott. Vincenzo Trevisano, Segretario Comunale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). ESAME ED APPROVAZIONE.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

UDITA la relazione del Sindaco – Presidente;

PREMESSO CHE la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, L. 27.12.2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU), relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI), destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

RICORDATO che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e delle aree edificabili, con esclusione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;
- l'aliquota di base è pari all'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento ovvero aumentare, per il 2014, sino ad un massimo del 2,5 per mille, a condizione che la somma dell'aliquota TASI e IMU non superi l'aliquota massima prevista per le singole fattispecie dalla disciplina IMU. Il limite può essere superato, solo per il 2014, di un ulteriore 0,8 per mille a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure agevolative sull'abitazione principale volte a contenere il carico fiscale sui contribuenti agli stessi livelli dell'IMU 2012 (comma 677, come modificato dal D.L. 06.03.2014, n. 16, convertito in L. n. 68/2014);

VISTO il D.L. 06.03.2014, n. 16, convertito con modificazioni, dalla L. 02.05.2014, n. 68, con il quale il Governo è intervenuto a modificare la disciplina della TASI contenuta nella legge di stabilità 2014, prevedendo, altresì, agli articoli 1 e 2:

- a. la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
- b. le stesse scadenze di versamento già previste per l'IMU (16 giugno e 16 dicembre);

- c. l'esenzione dalla TASI degli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 504/1992;
- d. il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU;

VISTO infine l'art. 1 del D.L. 09.06.2014, n. 88, con il quale è stata dettata una disciplina transitoria per l'effettuazione dei versamenti della TASI relativa all'anno 2014, che tiene conto dei tempi di approvazione delle aliquote da parte dei comuni;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 682, della L. 27.12.2013, n. 147, di disciplina della potestà regolamentare comunale in materia di TARI e TASI, in base al quale i Comuni, con proprio regolamento, stabiliscono ai fini dell'applicazione della TASI:

- a. la disciplina delle riduzioni, che tengano conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- b. l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

VISTO l'art. 1, comma 702, della L. n. 147/2013, il quale conferma ai fini della IUC la potestà regolamentare generale, di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997;

TENUTO CONTO, quindi, che il Comune, con il regolamento per l'applicazione della TASI, è chiamato a stabilire:

- a) il riparto del carico tributario tra possessore ed utilizzatore, nel caso in cui gli stessi non coincidano (comma 681). In caso di mancata deliberazione l'importo dovuto dall'occupante ammonta al 10% dell'ammontare complessivo del tributo (comma 88, tredicesimo periodo);
- b) se la TASI debba essere versata in autoliquidazione ovvero mediante liquidazione d'ufficio da parte del comune, garantendo l'invio di un modello di pagamento precompilato (comma 688);
- c) la disciplina delle riduzioni/esenzioni e detrazioni, avendo cura di favorire le abitazioni principali (comma 682)
- d) i servizi indivisibili alla cui copertura è destinato il gettito della TASI, individuando, altresì, i criteri di determinazione dei costi (comma 682);
- e) il limite minimo al di sotto del quale non è dovuto il versamento del tributo;
- f) eventuali circostanze attenuanti o esimenti delle sanzioni (comma 700);
- g) l'eventuale disciplina di dettaglio volta a colmare le lacune del dettato normativo;

VISTO lo schema di regolamento TASI, predisposto dal competente ufficio comunale, e ritenuto meritevole di approvazione;

VISTO l'art. 53, comma 16, della L. 23.12.2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

ATTESO CHE:

- con decreto del Ministero dell'Interno del 19.12.2013, pubblicato in G.U. n. 302 del 27.12.2013, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione, per l'anno 2014, da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2014;

- con decreto del Ministero dell'Interno del 13.02.2014, pubblicato in G.U. n. 43 del 21.02.2014, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 30 aprile 2014;
- con decreto del Ministero dell'Interno del 29.04.2014, pubblicato in G.U. n. 99 del 30.04.2014, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 luglio 2014;
- con decreto del Ministero dell'Interno del 18.07.2014, pubblicato in G.U. n. 169 del 23.07.2014, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 30 settembre 2014;

RICHIAMATO, inoltre, l'art. 13, comma 15, del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito in L. n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

VISTE:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 06.04.2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16.04.2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28.02.2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

RICHIAMATO, infine, l'art. 1, comma 688, undicesimo periodo, della L. n. 147/2013, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 1, del D.L. 09.06.2014, n. 68, il quale fissa al 10 settembre 2014 il termine per l'invio della deliberazione delle aliquote TASI per l'anno 2014;

DATO ATTO CHE dal presente provvedimento non discendono maggiori oneri finanziari, né minori entrate a carico del Bilancio dell'Ente;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili del Servizio;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli, legalmente resi, dei 8 Consiglieri presenti e votanti, nessun astenuto,

## DELIBERA

1. di approvare, siccome approva, per le motivazioni meglio espresse in narrativa, il *Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI)*, adottato ai sensi dell'art. 52, del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 682, della L. 27.12.2013, n. 147, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 e dell'art. 53, comma 16, della L. n. 388/2000;
3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it), ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del D.L. 06.12.2012, n. 2011 (L. n. 214/2011);
4. di pubblicare il presente regolamento:
  - sul sito internet del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente".
  - all'Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.
5. di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci;
6. di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della Legge Costituzionale 18.10.2001, n. 3;
7. di dichiarare, con separata, unanime e favorevole votazione, espressa nei modi e nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

\*\*\*\*\*

Con riferimento alla deliberazione sopra esposta, si esprime parere favorevole, in conformità all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Rag. Claudia Merano

Con riferimento alla deliberazione sopra esposta, si esprime parere favorevole, in conformità all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dott. Vincenzo Trevisano

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente  
F.to Valerio Scola

---

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Vincenzo Trevisano

---

---

---

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Numero 163

Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune dal giorno 16.10.2014 per rimanervi 30 giorni interi e consecutivi.

Lì, 16.10.2014

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Vincenzo Trevisano

---

---

## ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Lì, 16.10.2014

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Vincenzo TREVISANO

---